

**Votazione popolare
del 23 settembre 2012
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 Decreto federale sulla promozione della formazione musicale dei giovani**
- 2 Iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati»**
- 3 Iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo»**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota?

Decreto federale sulla promozione della formazione musicale dei giovani

**Primo
oggetto**

Il nuovo articolo costituzionale intende promuovere la formazione musicale dei bambini e dei giovani. È stato elaborato dal Parlamento quale controprogetto all'iniziativa popolare «gioventù + musica». L'iniziativa è stata nel frattempo ritirata. Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il nuovo articolo costituzionale.

Spiegazioni	pagine	4–11
Testo in votazione	pagina	8

Iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati»

**Secondo
oggetto**

L'iniziativa vuole consentire ai pensionati proprietari di un'abitazione per uso proprio di esentare il valore locativo dall'imposta sul reddito. In compenso diminuirebbero le deduzioni dal reddito imponibile per le spese legate all'abitazione. Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Spiegazioni	pagine	12–21
Testo in votazione	pagine	17–18

Iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo»

**Terzo
oggetto**

L'iniziativa intende rafforzare la protezione della popolazione contro il fumo passivo estendendo il divieto di fumare a tutti gli spazi chiusi adibiti a luoghi di lavoro o accessibili al pubblico. Essa prevede che la legge stabilisca eccezioni al riguardo. Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Spiegazioni	pagine	22–31
Testo in votazione	pagine	27–28

**Decreto federale sulla promozione della formazione musicale dei giovani
(Controprogetto all'iniziativa popolare «gioventù + musica», ritirata)**

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 15 marzo 2012 **sulla promozione della formazione musicale dei giovani?**
(Controprogetto all'iniziativa popolare «gioventù + musica», ritirata)

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica costituzionale.

Il Consiglio nazionale ha approvato la modifica con 156 voti contro 31 e 8 astensioni, il Consiglio degli Stati con 31 voti contro 6 e 6 astensioni.

L'essenziale in breve

Depositata a fine 2008, l'iniziativa popolare «gioventù + musica» chiedeva di promuovere la formazione musicale di bambini e giovani. La Confederazione avrebbe dovuto fra l'altro emanare prescrizioni destinate ai Cantoni sull'insegnamento musicale nelle scuole. Il Consiglio federale e il Parlamento, pur condividendo in linea di massima la richiesta dell'iniziativa, non erano d'accordo con l'ingerenza nelle competenze dei Cantoni nel settore scolastico. Il Parlamento aveva pertanto elaborato un nuovo articolo costituzionale quale controprogetto diretto. Il comitato d'iniziativa ha infine ritirato l'iniziativa popolare «gioventù + musica» a favore della soluzione proposta dal Parlamento.

Contesto

Al pari dell'iniziativa popolare, il nuovo articolo costituzionale intende promuovere la formazione musicale: Confederazione e Cantoni devono adoperarsi a favore di un insegnamento musicale di qualità nelle scuole. Bambini e giovani dovranno avere la possibilità di dedicarsi alla musica nel loro tempo libero. I giovani con spiccato talento musicale dovranno essere particolarmente sostenuti. Il nuovo articolo costituzionale rispetta inoltre l'attuale ripartizione delle competenze fra la Confederazione e i Cantoni nel settore scolastico. La modifica costituzionale entrerà in vigore se sarà accettata da Popolo e Cantoni.

Nuovo articolo costituzionale

Consiglio federale e Parlamento ritengono che la musica sia di fondamentale importanza per lo sviluppo dei giovani. Essi raccomandano pertanto di accettare la modifica costituzionale.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Grazie all'educazione musicale a scuola oppure suonando in una banda o cantando in un coro, i bambini e i giovani in particolare maturano esperienze in ambito musicale. Questa formazione è importante per lo sviluppo della personalità. Il nuovo articolo costituzionale concernente la formazione musicale disciplina quattro aspetti.

Formazione
musicale

Confederazione e Cantoni saranno obbligati a promuovere la formazione musicale, un compito che sarà d'ora in poi sancito dalla Costituzione. In realtà, Confederazione e Cantoni sostengono già oggi la formazione musicale mediante aiuti finanziari.

1. Obbligo di
promozione

Confederazione e Cantoni dovranno inoltre impegnarsi nei limiti delle rispettive competenze per un insegnamento musicale di qualità nelle scuole. I Cantoni dovranno fissare a livello svizzero quali competenze dovranno sviluppare gli scolari in questa materia, armonizzando in tal modo gli obiettivi dell'insegnamento musicale nelle scuole. Simili obiettivi formativi nazionali esistono già oggi per le lingue, la matematica e le scienze naturali. Agevolano inoltre il cambiamento di scuola da un Cantone all'altro. Qualora i Cantoni non fissino obiettivi di formazione nazionali per l'insegnamento della musica, la Confederazione emana le necessarie prescrizioni.

2. Educazione
musicale
nelle scuole

La formazione musicale non avviene soltanto nell'ambito dell'insegnamento scolastico. Molti bambini e giovani desiderano imparare a suonare uno strumento o svolgere un'attività legata alla musica nel loro tempo libero, per il semplice piacere della musica. Il nuovo articolo costituzionale prevede pertanto per il settore extrascolastico che la Confederazione, d'intesa con i Cantoni, stabilisca principi che permettano ai giovani di avvicinarsi alla pratica musicale. In tal modo un numero quanto più elevato possibile di giovani dovrebbe poter praticare un'attività musicale, ad esempio in una delle circa 440 scuole di musica sostenute dallo Stato in Svizzera.

3. Accesso alla
pratica musicale

Infine, il nuovo disciplinamento si occupa anche di promuovere i giovani particolarmente dotati a livello musicale: un numero maggiore di giovani deve avere la possibilità di sviluppare meglio le proprie doti musicali.

4. Promozione dei
talenti musicali

Se Popolo e Cantoni accettano la modifica costituzionale, i Cantoni definiranno obiettivi di formazione nazionali per l'insegnamento della musica nelle scuole. Per l'ambito extrascolastico la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, stabilirà i principi secondo cui, in generale, i giovani avranno accesso alla formazione musicale e, in particolare, i giovani musicalmente dotati saranno sostenuti. Se la proposta è respinta, l'obbligo di rafforzare la formazione musicale non figurerà nella Costituzione.

Conseguenze
della votazione

Nel dibattito parlamentare, l'obiettivo di promuovere la formazione musicale era incontestato. Una minoranza del Parlamento riteneva tuttavia inopportuno un ampliamento delle competenze della Confederazione in questo ambito.

Dibattito in
Parlamento



Testo in votazione

Decreto federale sulla promozione della formazione musicale dei giovani (Controprogetto all'iniziativa popolare «gioventù + musica»)

del 15 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «gioventù + musica», depositata il 18 dicembre 2008²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 2009³,
decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 67a (nuovo) Formazione musicale

¹ La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù.

² Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie.

³ Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.

II

Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Sempre che non sia ritirata l'iniziativa popolare «gioventù + musica», il controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente all'iniziativa conformemente alla procedura di cui all'articolo 139*b* della Costituzione federale.⁴

¹ RS 101

² FF 2009 491

³ FF 2010 1

⁴ L'iniziativa popolare è ritirata. La votazione popolare a questo proposito non ha luogo (cfr. FF 2012 4121).

Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento

La formazione musicale è importante per i bambini e i giovani al pari della lettura, della scrittura o del calcolo. È quindi corretto sancire la formazione musicale nella Costituzione federale. Il Consiglio federale e il Parlamento sono favorevoli al progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

La musica è importante affinché i giovani possano sviluppare la loro personalità e maturare esperienze di vita. Ascoltare musica, ma soprattutto praticarla attivamente e cantare permettono di vivere momenti intensi e promuovono le competenze creative, intellettuali e sociali dei giovani. Il nuovo articolo costituzionale fissa la base per una maggiore promozione della formazione musicale di bambini e giovani.

Richiesta importante e giustificata

Secondo l'iniziativa popolare «gioventù + musica», ritirata, la Confederazione avrebbe dovuto obbligare i Cantoni a prescrivere un numero minimo di lezioni di musica e prevedere quest'ultima obbligatoriamente nella formazione degli insegnanti. Simili provvedimenti avrebbero costituito una notevole ingerenza nella sovranità scolastica dei Cantoni. L'articolo costituzionale proposto dal Parlamento è più misurato: la Confederazione interviene solo se i Cantoni stessi non emanano alcun obiettivo nazionale in materia di formazione. L'articolo costituzionale si concilia pertanto con l'attuale ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni nel settore scolastico.

La sovranità dei Cantoni nel settore scolastico è rispettata

Pari opportunità

Attualmente i costi di frequenza a corsi impartiti in una scuola di musica sussidiata dallo Stato variano da Cantone a Cantone, come pure il sostegno che ricevono i giovani con particolari doti musicali. Pertanto imparare a suonare uno strumento musicale e poter sviluppare il proprio talento musicale sono opportunità che dipendono in parte dal proprio domicilio e dal proprio reddito. Consiglio federale e Parlamento ritengono che i bambini e i giovani debbano avere pari opportunità anche in relazione alla formazione musicale. La Confederazione deve pertanto definire principi per l'accesso alla pratica musicale e per la promozione dei giovani talenti musicali. Nell'elaborazione di tali principi la Confederazione sente i Cantoni e lascia loro il compito di disciplinare i dettagli. Nel complesso il nuovo articolo costituzionale rappresenta un compromesso equilibrato fra l'esigenza di disporre di requisiti minimi su scala nazionale e la tutela delle competenze cantonali.

Costi in funzione dell'attuazione

Se il nuovo articolo costituzionale sarà accettato, l'attuazione dovrà essere concretizzata a livello di legge. I maggiori costi che ne deriveranno per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni dipendono quindi dall'attuazione concreta del nuovo articolo costituzionale e non possono pertanto ancora essere quantificati. Senza risorse supplementari rispetto alle attuali spese non sarà tuttavia possibile potenziare la formazione musicale.

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale sulla promozione della formazione musicale dei giovani.

Iniziativa popolare federale «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare **«Sicurezza dell'alloggio per i pensionati»**?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 119 voti contro 77 e 1 astensione, il Consiglio degli Stati con 36 voti contro 6 e 1 astensione.

L'essenziale in breve

Chi è proprietario dell'appartamento o della casa in cui abita deve pagare l'imposta sul reddito per il cosiddetto «valore locativo», corrispondente all'importo che potrebbe percepire offrendo l'abitazione in locazione. In compenso, il proprietario può dedurre dal reddito imponibile gli interessi passivi e le spese di manutenzione.

Situazione
attuale

L'iniziativa vuole concedere ai pensionati la possibilità di scegliere l'esenzione del valore locativo dall'imposta sul reddito (diritto di opzione), accettando nel contempo una limitazione delle deduzioni per le spese della propria abitazione. In tal modo anche i contribuenti per i quali il valore locativo rappresenta una quota relativamente importante del reddito imponibile potranno beneficiare di una riduzione del carico fiscale. Una volta presa, questa decisione sarà irrevocabile. L'iniziativa non comporta cambiamenti per i pensionati proprietari di un'abitazione utilizzata durevolmente per uso proprio che rinunciano a scegliere questa opzione.

Contenuto
dell'iniziativa

Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa poiché crea disparità di trattamento. Essa infatti sfavorisce gli inquilini che non dispongono di possibilità equivalenti di ridurre i propri oneri fiscali, come pure i proprietari di un'abitazione per uso proprio che non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Chi è proprietario dell'abitazione in cui vive non paga alcuna pigione e quindi non deve sostenere i costi di locazione assunti dagli altri contribuenti. Il cosiddetto valore locativo corrisponde all'importo che il proprietario potrebbe percepire offrendo in locazione la propria abitazione. Secondo il diritto attualmente in vigore sottostà all'imposta sul reddito. In compenso il proprietario può dedurre dal proprio reddito imponibile gli interessi passivi, le spese di manutenzione, i premi assicurativi e le spese connesse con l'amministrazione dell'immobile da parte di terzi. In ossequio al mandato costituzionale relativo alla promozione dell'accesso alla proprietà, il valore locativo è fissato al di sotto del valore usuale di mercato di un'analogia abitazione in affitto.

L'imposizione
attuale del valore
locativo

Per quanto concerne il valore locativo, il diritto vigente prevede alcune possibilità di sgravio in determinate circostanze. In alcuni Cantoni e nell'ambito dell'imposta federale diretta il valore locativo può essere ridotto ad esempio quando, dopo la partenza dei figli dall'abitazione di famiglia, una parte dei locali non è più utilizzata (la cosiddetta deduzione per sottoutilizzazione). Alcuni Cantoni inoltre prevedono per i casi di rigore la possibilità di ridurre il valore locativo quando esso supera una determinata quota del reddito imponibile determinante. Infine, quando sussiste uno stato di necessità comprovato, è possibile ottenere un condono completo o parziale dell'imposta sul reddito.

Le attuali
possibilità di
sgravio

Obiettivi
dell'iniziativa

In base alle stime del patrimonio delle economie domestiche della Banca nazionale, nel 2010 il debito ipotecario complessivo ammontava in Svizzera a circa 632 miliardi di franchi.

A titolo di paragone, secondo l'Ufficio federale di statistica, nello stesso anno il prodotto interno lordo del nostro Paese ha raggiunto i 550 miliardi di franchi. Alla luce di questa realtà, l'iniziativa intende promuovere il rimborso dei debiti ipotecari. Grazie alla proprietà abitativa non gravata da debiti si vuole fare in modo che i pensionati possano disporre di un alloggio a condizioni convenienti.

Richieste
dell'iniziativa

Dopo aver raggiunto l'età dell'AVS, i proprietari di abitazioni per uso proprio devono poter decidere in modo irrevocabile se far tassare anche in futuro il valore locativo. Chi sceglie di non dichiarare il valore locativo non potrà più dedurre dal reddito imponibile gli interessi passivi, i premi assicurativi e le spese connesse con l'amministrazione dell'immobile da parte di terzi. Potrà invece ancora dedurre le spese di manutenzione fino a un importo massimo di 4000 franchi all'anno, come pure, per intero, le spese relative a interventi che mirano al risparmio energetico, alla protezione dell'ambiente oppure alla conservazione dell'edificio quale componente del patrimonio storico. La decisione di rinunciare all'imposizione del valore locativo non potrà essere revocata nemmeno nel caso in cui la situazione finanziaria del proprietario dovesse successivamente subire modifiche.

Riduzione dei
proventi dell'im-
posta sul reddito

In Svizzera il 12 per cento dei contribuenti sono pensionati con un'abitazione in proprietà per uso proprio. Per l'85 per cento circa di questi contribuenti (complessivamente circa 467 000 persone) la scelta di non dichiarare il valore locativo si tradurrebbe in una riduzione degli oneri fiscali. Nel caso in cui tutti optassero per questa possibilità le ripercussioni sugli introiti fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sareb-

bero consistenti. Solamente per l'imposta federale diretta la riduzione degli introiti annuali è stimata ad almeno 250 milioni di franchi (estrapolazione a livello svizzero effettuata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni sulla base dei dati del Cantone di Berna, per l'anno fiscale 2005). Inoltre anche i Cantoni e i Comuni registrerebbero una riduzione dei proventi dell'imposta sul reddito, tuttavia non quantificabile per mancanza di basi statistiche.



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati»

del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;

esaminata l'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» depositata il 23 gennaio 2009²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2010³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 23 gennaio 2009 «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 108b⁴ (nuovo) Misure di politica fiscale volte a promuovere la proprietà abitativa

¹ La Confederazione e i Cantoni adottano efficaci misure di politica fiscale al fine di promuovere e conservare la proprietà abitativa per uso proprio.

² A questo scopo prevedono segnatamente quanto segue in materia di imposte dirette:

- a. al raggiungimento dell'età a partire dalla quale la legislazione federale sul l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti prevede il diritto a una rendita di vecchiaia i proprietari di abitazioni per uso proprio possono decidere in maniera irrevocabile che l'uso proprio della proprietà abitativa al luogo di domicilio non soggiaccia all'imposta sul reddito;
- b. se optano per questa possibilità, viene a cadere la possibilità di dedurre dal reddito imponibile gli interessi sui debiti relativi all'abitazione per uso proprio nonché i premi assicurativi e le spese amministrative. Le spese di manu

¹ RS 101

² FF 2009 1103 2121

³ FF 2010 4667

⁴ Se l'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» è respinta nella votazione popolare del 17 giugno 2012, l'art. 108b diviene l'art. 108a.



tenzione possono essere dedotte fino a un importo massimo di 4000 franchi all'anno; la Confederazione adegua periodicamente detto importo al rincaro. Le spese per misure destinate al risparmio di energia, alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dei monumenti storici possono essere dedotte per intero dal reddito imponibile.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8⁵ (nuovo)

*8. Disposizione transitoria dell'art. 108b⁶
(Misure di politica fiscale volte a promuovere la proprietà abitativa)*

La Confederazione e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni legali. Se queste non sono ancora entrate in vigore dopo cinque anni dall'accettazione dell'articolo 108b⁷ da parte del Popolo e dei Cantoni, l'articolo 108b⁸ è applicabile direttamente.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁵ La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare.

⁶ Se l'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» è respinta nella votazione popolare del 17 giugno 2012, l'art. 108b diviene l'art. 108a.

⁷ Se l'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» è respinta nella votazione popolare del 17 giugno 2012, l'art. 108b diviene l'art. 108a.

⁸ Se l'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» è respinta nella votazione popolare del 17 giugno 2012, l'art. 108b diviene l'art. 108a.

Gli argomenti del Comitato d'iniziativa

Sicurezza dell'alloggio per i pensionati

L'imposizione del valore locativo è ingiusta e asociale. A subirne le maggiori conseguenze sono soprattutto i pensionati proprietari di abitazioni per uso proprio. Spesso hanno ammortizzato l'ipoteca e non possono più dedurre gli interessi passivi dal reddito al momento della dichiarazione d'imposta. Poiché devono comunque continuare a dichiarare il valore locativo fittizio, le loro imposte risultano particolarmente elevate e vanno ad assottigliare drasticamente l'importo disponibile delle loro rendite. Questa categoria di persone non può quindi quasi più permettersi un'abitazione di proprietà senza contrarre un debito. Chi risparmia da una vita per vivere senza debiti in vecchiaia non va punito da imposte ingiuste.

Non punire i proprietari

Chi in Svizzera acquista un'abitazione spesso deve contrarre un'ingente ipoteca indebitandosi di conseguenza e pagare i relativi interessi passivi. Il valore locativo dell'abitazione in proprietà è aggiunto al reddito e tassato. In particolare, le giovani famiglie devono poter dedurre questi interessi passivi dal reddito imponibile. Questo vale anche per i proprietari più anziani che non sono in grado di rimborsare le loro ipoteche.

Ridurre l'indebitamento

L'indebitamento ipotecario delle economie domestiche ha raggiunto circa i 650 miliardi di franchi, superando così il prodotto interno lordo. Situazione che vivono solo pochissimi Paesi al mondo. Il sistema attuale incoraggia questo indebitamento, pericoloso anche dal punto di vista economico. Rende i proprietari particolarmente vulnerabili alle oscillazioni congiunturali. Bisogna sostenere invece la proprietà dell'alloggio senza debiti. L'iniziativa incoraggia il rimborso dei debiti ipotecari permettendo così di vivere in abitazioni di proprietà, senza debiti, e creando stabilità economica. In questo modo si rafforzano le virtù tipicamente elvetiche: meno debiti, più responsabilità personale.

Si all'iniziativa «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati»

Maggiori informazioni sul sito www.abitazione-sicura.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

L'attuazione dell'iniziativa comporterebbe privilegi a favore dei pensionati proprietari di un'abitazione per uso proprio. Si tratterebbe di un sovvenzionamento ingiusto che complicherebbe inutilmente il diritto fiscale. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

L'accettazione dell'iniziativa provocherebbe disparità di trattamento. In primo luogo svantaggerebbe i pensionati che dispongono di un'abitazione in locazione, i quali non potrebbero beneficiare di deduzioni equivalenti. In secondo luogo l'attuazione dell'iniziativa comporterebbe disparità di trattamento fra le generazioni: i pensionati proprietari di un'abitazione per uso proprio sarebbero favoriti rispetto a coloro che, pur vivendo in un'abitazione di loro proprietà, non hanno ancora raggiunto l'età dell'AVS.

Il diritto di opzione
crea disparità
di trattamento

Il Consiglio federale ritiene che tutti i proprietari di un'abitazione per uso proprio debbano essere tassati in base alle medesime regole, indipendentemente dalla loro età. Il diritto di opzione per un determinato gruppo di persone proposto dall'iniziativa è incoerente e ingiusto. In particolare non si giustifica il fatto che accanto alla mancata imposizione del valore locativo sia ancora possibile dedurre spese di manutenzione fino a un importo di 4000 franchi.

Una riforma poco
equilibrata

L'attuazione dell'iniziativa complicherebbe inoltre il diritto fiscale. Nell'ambito di una procedura collettiva come la tassazione sarebbe necessario esaminare per ogni singolo contribuente se sussiste il diritto di esercitare l'opzione e di effettuare le rimanenti deduzioni. Per i pensionati proprietari di un'abitazione per uso proprio sarebbero quindi istituiti due sistemi paralleli. Tutto ciò comporterebbe un incremento degli oneri amministrativi per tutti gli operatori interessati.

Complicazione del
sistema fiscale

L'attuazione dell'iniziativa istituirebbe uno strumento che consentirebbe in primo luogo alle persone benestanti di beneficiare di ulteriori possibilità di ottimizzazione fiscale. Ciò non coincide con gli obiettivi in materia di politica fiscale definiti dal Consiglio federale. In particolare l'iniziativa non si presta a ridurre globalmente i debiti ipotecari delle economie domestiche svizzere. L'obiettivo di una proprietà abitativa senza debiti deve essere perseguito mediante misure nettamente più incisive rispetto a una regolamentazione speciale in funzione dell'età del proprietario.

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati».

Iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 138 voti contro 52 e 4 astensioni, il Consiglio degli Stati con 28 voti contro 7 e 7 astensioni.

L'essenziale in breve

La legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo è in vigore dal maggio 2010. Ha permesso di migliorare notevolmente la protezione della salute vietando il fumo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone. Essa prevede eccezioni, in particolare per le imprese del settore della ristorazione. Queste ultime possono dotarsi, a talune condizioni, di spazi separati destinati ai fumatori (sale fumatori) oppure mantenere lo statuto di locale per fumatori; gli impiegati possono prestarvi servizio se vi hanno acconsentito. La legge attuale permette espressamente ai Cantoni di emanare prescrizioni più severe a tutela della salute.

Situazione attuale

L'iniziativa vuole estendere il divieto di fumare a tutti gli spazi chiusi adibiti a luoghi di lavoro o accessibili al pubblico. Se sarà accettata, non vi saranno più ristoranti gestiti come locali per fumatori. Il Parlamento stabilirà le eccezioni; ad esempio, sarà possibile allestire una sala fumatori rispettando determinate condizioni come l'assenza di servizio.

Che cosa chiede l'iniziativa?

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. L'attuale legislazione, frutto di un compromesso lungamente discusso dalle Camere federali, protegge la popolazione contro il fumo passivo e ha già prodotto numerosi effetti positivi a livello di salute pubblica. Sarebbe prematuro sottoporla a revisione a poco più di due anni dalla sua entrata in vigore.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

L'iniziativa si prefigge di migliorare la protezione contro il fumo passivo, vietando il fumo in tutti gli spazi chiusi accessibili al pubblico. Il divieto si estenderà quindi a tutte le imprese della ristorazione, in particolare ai ristoranti, ai bar e alle discoteche. Spetterà al Parlamento definire le eccezioni nella legge: potranno essere allestite sale fumatori, ma soltanto a condizioni molto rigide, per esempio senza l'offerta del servizio. L'iniziativa vuole anche estendere il divieto di fumare a tutti gli spazi chiusi adibiti a luoghi di lavoro. Secondo il testo dell'iniziativa, contrariamente a quanto avviene oggi, chi occupa un ufficio individuale non potrà più fumare al suo interno. Sarà invece sempre possibile allestire sale fumatori anche al di fuori del settore della ristorazione, in particolare nelle aziende, nelle amministrazioni, negli ospedali e nelle case di cura e di riposo.

Richieste
dell'iniziativa

Se l'iniziativa è accettata dal Popolo e dai Cantoni, il Consiglio federale avrà sei mesi di tempo per elaborare e mettere in vigore un'ordinanza transitoria che riprenda le modifiche previste dall'iniziativa. L'ordinanza rimarrà in vigore finché il Parlamento non avrà modificato la legge nel senso chiesto dall'iniziativa. In caso di disaccordo con le decisioni del Parlamento sarebbe per principio possibile lanciare un referendum contro la revisione della legge.

Disposizione
transitoria

La legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo e la sua ordinanza d'applicazione sono entrate in vigore il 1° maggio 2010. Sono il frutto di un compromesso raggiunto dopo un processo legislativo durato diversi anni. La vigente legislazione federale bandisce il fumo da tutti gli spazi chiusi adibiti a luoghi di lavoro per più persone, ad

Legislazione
attuale

esempio le aziende e gli uffici, o che sono accessibili al pubblico, in particolare le imprese del settore alberghiero e della ristorazione, gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici, gli ospedali, gli asili per l'infanzia, le case per anziani, gli spazi destinati ad attività culturali e sportive, le scuole, i negozi, gli edifici delle amministrazioni pubbliche e gli stabilimenti carcerari.

La legislazione attuale prevede eccezioni. È lecito fumare in sale fumatori, a condizione che queste siano designate come tali, siano separate dagli altri locali e dotate di sufficiente ventilazione. Inoltre, su richiesta, le imprese del settore della ristorazione che dispongono di una superficie totale accessibile al pubblico non superiore a 80 m² possono, se autorizzate, essere gestite come locali per fumatori se sono dotate di una sufficiente ventilazione e sono chiaramente riconoscibili dall'esterno in quanto tali. Gli impiegati possono lavorare in questi locali per fumatori, come pure nelle sale fumatori dei ristoranti e degli alberghi, soltanto a condizione che abbiano dato il loro consenso.

Eccezioni
previste oggi

La legislazione federale fissa il livello di protezione minimo, ma prevede che i Cantoni possano emanare disposizioni più severe.

Normative
cantionali

Quindici Cantoni hanno adottato disposizioni per rafforzare la tutela contro il fumo passivo nella ristorazione. Sette di essi (AR, BE, GR, SO, UR, TI e ZH) vietano i locali per fumatori, ma autorizzano il servizio nelle sale fumatori, mentre gli altri otto (BL, BS, FR, GE, NE, SG, VD e VS) vietano sia i locali per fumatori sia il servizio nelle sale fumatori.

L'introduzione del divieto di fumare ha avuto molti effetti positivi. Fra il 2006 e il novembre 2010 la percentuale della popolazione esposta al fumo del tabacco sul posto di lavoro per almeno un'ora alla settimana si è ridotta dal 25 all'11 per cento. Nelle imprese della ristorazione l'esposizione dei clienti è scesa addirittura dal 58 al 13 per cento. Inoltre, nei Grigioni e in Ticino la diminuzione dell'esposizione al fumo della popolazione ha ridotto di quasi il 20 per cento il numero di ricoveri ospedalieri causati ogni anno da infarto miocardico acuto¹.

¹ Cfr. www.bag.admin.ch/votazione, documento PDF «Informazioni di base sul fumo passivo», pag. 7.



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo»

del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;

esaminata l'iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo», depositata il 18 maggio 2010²;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 marzo 2011³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 18 maggio 2010 «Protezione contro il fumo passivo» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 118c⁴ (nuovo) Protezione contro il fumo passivo

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione delle persone contro il fumo passivo.

² È vietato fumare in tutti gli spazi chiusi adibiti a luogo di lavoro.

³ È di regola vietato fumare in tutti gli spazi chiusi accessibili al pubblico; la legge stabilisce le eccezioni. Sono accessibili al pubblico in particolare gli spazi chiusi:

- a. delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione;
- b. degli edifici e dei veicoli dei trasporti pubblici;
- c. degli edifici adibiti all'istruzione, allo sport, alla cultura o al tempo libero;
- d. degli edifici del settore sanitario e sociale nonché di quelli adibiti all'esecuzione delle pene.

¹ RS 101

² FF 2010 3654

³ FF 2011 2551

⁴ L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione federale quale art. 118a. Siccome nel frattempo gli art. 118a (Medicina complementare) e 118b (Ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, rispettivamente, il 17 maggio 2009 e il 7 marzo 2010, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulla protezione contro il fumo passivo viene assegnato il numero 118c.



II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8⁵ (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'articolo 118c⁶ (Protezione contro il fumo passivo)

Al più tardi sei mesi dopo l'accettazione dell'articolo 118c⁷ da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni di esecuzione dell'articolo 118c⁸ capoversi 2 e 3; tali disposizioni si applicano fino all'entrata in vigore delle pertinenti leggi.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁵ La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare.

⁶ L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione federale quale art. 118a. Siccome nel frattempo gli art. 118a (Medicina complementare) e 118b (Ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, rispettivamente, il 17 maggio 2009 e il 7 marzo 2010, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulla protezione contro il fumo passivo viene assegnato il numero 118c.

⁷ L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione federale quale art. 118a. Siccome nel frattempo gli art. 118a (Medicina complementare) e 118b (Ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, rispettivamente, il 17 maggio 2009 e il 7 marzo 2010, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulla protezione contro il fumo passivo viene assegnato il numero 118c.

⁸ L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione federale quale art. 118a. Siccome nel frattempo gli art. 118a (Medicina complementare) e 118b (Ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, rispettivamente, il 17 maggio 2009 e il 7 marzo 2010, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulla protezione contro il fumo passivo viene assegnato il numero 118c.

Gli argomenti del comitato d'iniziativa

Sì alla protezione contro il fumo passivo per tutti

La **protezione della salute** è un diritto per chiunque vive e lavora in Svizzera, sia che abiti nel Cantone di Argovia o in quello di Ginevra. Per questa ragione vigono in tutto il Paese gli stessi valori limite per gli inquinanti atmosferici o la radioattività. Solo nell'ambito della protezione contro il fumo passivo la **legislazione federale resta lacunosa e a livello cantonale regna la confusione**: in alcuni Cantoni la popolazione è protetta in modo efficace, in altri lo è appena.

Una soluzione semplice e collaudata

L'iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo» intende cambiare questa situazione insoddisfacente mediante una soluzione semplice, snella e già sperimentata con successo in numerosi Paesi e in otto Cantoni: vietare su tutto il territorio nazionale il fumo negli spazi chiusi adibiti a luogo di lavoro o accessibili al pubblico. Le sale fumatori possono essere mantenute a condizione che nessuno vi lavori.

L'iniziativa mira a proteggere le persone dal fumo di tabacco. La regolamentazione non si applica quindi ai posti di lavoro individuali in cui nessuno subisce gli effetti nocivi del fumo passivo.

Una soluzione uniforme ed equa

I vantaggi dell'iniziativa sono evidenti: disporre di un'unica regolamentazione nazionale valida per qualsiasi ristorante, bar, ospedale, stabilimento scolastico o centro per il tempo libero. Chiunque lavora o si trova in questi luoghi è protetto contro il fumo passivo, mentre qualsiasi ristoratore ha la certezza che la concorrenza nei Cantoni limitrofi sottostà alle stesse regole.

Una soluzione a favore della salute e della qualità di vita

L'esposizione al fumo passivo sul lavoro è causa di malattie polmonari, tumori e infarti. La libertà dell'individuo finisce laddove viene messa in pericolo la salute degli altri.

Per queste ragioni medici, organizzazioni attive nell'ambito della salute, organizzazioni dei consumatori e organizzazioni giovanili e dei lavoratori raccomandano di votare SÌ all'iniziativa «Protezione contro il fumo passivo».

Maggiori informazioni sul sito www.senzafumo-si.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Secondo il Consiglio federale la legislazione attuale si è dimostrata valida poiché ha permesso in poco tempo di rafforzare notevolmente la protezione della popolazione contro gli effetti nocivi del fumo passivo, sia sul posto di lavoro sia nei luoghi accessibili al pubblico. Pur riconoscendo la fondatezza degli obiettivi perseguiti dagli autori dell’iniziativa, il Consiglio federale ritiene che sarebbe prematuro modificare la legge attuale, la quale tutela la popolazione, è stata accolta molto positivamente ed è entrata in vigore solo nel 2010. Il Consiglio federale respinge l’iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

In pochissimo tempo la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo ha permesso di ottenere miglioramenti fondamentali: nei ristoranti, nei bar e nei foyer dei teatri, ad esempio, oggi non si fuma più. La grande maggioranza della popolazione e degli impiegati non è più esposta al fumo altrui. Un altro risvolto positivo è il fatto che alcune malattie legate al fumo passivo stanno regredendo.

Effetti positivi
dell’attuale
legislazione

Il fumo suscita sempre accese discussioni. Non sorprende quindi che al Parlamento siano occorsi anni per raggiungere il compromesso rappresentato dalla legge federale in vigore.

Un buon
compromesso

La legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo tiene conto della tradizione federalista, rispettando la sovranità dei Cantoni e permettendo loro di emanare disposizioni più severe. Quindici Cantoni hanno fatto uso di questa possibilità. Inoltre, l’esperienza dimostra che l’attuale legislazione ha dato buoni risultati.

Una legge che
rispetta il
federalismo

Se l'iniziativa è accettata, il Consiglio federale avrà sei mesi di tempo per emanare un'ordinanza transitoria che rimarrà in vigore finché il Parlamento non avrà modificato la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo nel senso chiesto dall'iniziativa. Una simile procedura, inconsueta, potrebbe costringere le cerchie interessate ad adeguarsi a due modifiche successive della prassi in materia di protezione contro il fumo passivo: una prima volta dopo la messa in vigore dell'ordinanza transitoria da parte del Consiglio federale e una seconda volta dopo la modifica della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo da parte del Parlamento.

Una disposizione
transitoria
inconsueta

L'iniziativa intende sancire nella Costituzione federale un grado di protezione unico, senza tener conto del consenso raggiunto dal Parlamento che rispetta il federalismo e assicura già un elevato livello di protezione dal fumo passivo. Inoltre, l'iniziativa si spinge troppo lontano ed è poco flessibile poiché, ad esempio, non prevede eccezioni per gli impiegati che fumano in un posto di lavoro individuale senza recare disturbo ad altre persone.

Un'iniziativa
poco flessibile

Secondo il Consiglio federale, è prematuro modificare una legislazione che, in soli due anni, ha già prodotto numerosi effetti positivi. Prima di sottoporre a revisione la legge in vigore è preferibile attendere per vedere se la situazione continuerà a evolversi positivamente.

Una revisione
prematura

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa «Protezione contro il fumo passivo».

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 23 settembre 2012:

- Sì al decreto federale sulla promozione della formazione musicale dei giovani
- No all'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati»
- No all'iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo»

Chiusura redazionale:
20 giugno 2012

Per maggiori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch